

## Sconto diretto in fattura per Ecobonus e Sismabonus: un approfondimento ragionato

di Massimo Pipino

Publicato il 29 ottobre 2019

In questo contributo approfondiamo il tema dello sconto diretto in fattura a favore del committente per gli interventi di miglioramento del rendimento energetico degli edifici (“Ecobonus”) e per i lavori finalizzati al miglioramento delle prestazioni antisismiche (“Sismabonus”), tenuto conto delle importanti novità introdotte dal Decreto Crescita

### **Sconto diretto in fattura per Ecobonus e Sismabonus: le novità del Decreto Crescita**

Come ormai ben noto il legislatore, con il cosiddetto “Decreto Crescita”, **Decreto Legge n. 34/2019**, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto importanti novità in tema di **detrazioni nell’ambito dell’edilizia**, tra cui quella, di assoluta rilevanza sia per la sua attrattività per il contribuente che per la sua problematicità applicativa per



l’impresa, dello sconto diretto in fattura stabilito dall’articolo 10, commi 1 e 2 del citato decreto:

All’**articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63**, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:

“3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”.

All'**articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63**, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente 1-octies:

“Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”.

La norma in parola prevede una possibilità di operare un recupero dell'agevolazione

più veloce nel tempo per coloro che sostengono interventi di riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico.

Vediamo nel dettaglio come si articola il provvedimento ed in quale modo può essere applicato tenendo ben presente i lati problematici per il soggetto aziendale cui viene richiesto lo sconto diretto in fattura.

## **Sconto in fattura per Ecobonus e Sismabonus: applicazione e problematiche**

Il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 ha apportato modifiche all'articolo 16, comma 1-septies del Decreto Legge n. 63/2013 (convertito con Legge 3 agosto 2013, n. 90), estendendo, in primo luogo, le detrazioni c.d. "sisma bonus", previste per gli interventi di miglioramento delle prestazioni antisismiche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche all'acquirente di unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 e non più, quindi, solo nelle zone classificate a rischio sismico 1.

**Si ricordi che la detrazione, da ripartire in quote annuali di uguale importo, è pari al 75% del prezzo di acquisto dell'immobile, se la riduzione del rischio sismico è di una classe ovvero all'85%, se la riduzione del rischio sismico è pari a due classi, per un importo di spesa massimo di 96.000 Euro. Inoltre, questa spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari.**

Con l'articolo 10 del "Decreto Crescita" viene introdotta la possibilità, per chi sostiene spese in ambito di riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico, di ottenere il beneficio già in fase di acquisto, in misura identica alla detrazione spettante, sotto forma di uno "sconto diretto" concesso all'atto del pagamento della prestazione da parte del soggetto esecutore dell'intervento.

In attuazione di tale previsione normativa, è stato pubblicato il 31 luglio scorso il [provvedimento n. 660057/2019](#) dell'Agenzia delle Entrate, con allegato il "Modello di comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari" e le relative istruzioni.

### **Le modalità di funzionamento dello sconto diretto in fattura**

Nello specifico, è previsto che i contribuenti che sostengono:

- spese per interventi rientranti nell'agevolazione del 50% o 65% del risparmio energetico (c.d. "ecobonus");
- spese per interventi di adeguamento dei fabbricati contro il rischio sismico (c.d. "sismabonus");
- hanno facoltà di richiedere all'atto dell'acquisto, in alternativa al recupero della detrazione nell'arco temporale ordinario decennale, una riduzione del prezzo di

acquisto per un importo il cui ammontare sarà pari all'agevolazione fiscale spettante.

In tal modo, i contribuenti possono beneficiare subito dello sconto di cui altrimenti godrebbero in 5/10 anni, dovendo, peraltro, sempre soddisfare la condizione di "capienza" di IRPEF a prescindere da quella che è la loro capienza IRPEF.

Lo sconto concesso dovrà essere chiaramente indicato in fattura, senza alcuna riduzione dell'imponibile ai fini dell'IVA e dovrà, poi, essere comunicato, da parte del contribuente, all'Agenzia delle Entrate, come vedremo successivamente nel prosieguo del lavoro.

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario ed i dati (partita IVA o c.f.) del soggetto intestatario del bonifico.

In presenza di diversi fornitori a fronte del medesimo intervento, la detrazione spettante, sotto forma di sconto immediato, è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Relativamente al fornitore/prestatore d'opera che ha effettuato l'intervento, questi potrà recuperare lo sconto concesso sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità di 700.000 Euro annui.

La quota di credito che per qualsiasi motivo non venisse utilizzata nell'anno potrà

essere utilizzata negli anni successivi, ma non sarà possibile richiederla a rimborso.

La compensazione in capo al fornitore sarà possibile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui viene effettuata la comunicazione di esercizio dell'opzione, da parte del cliente contribuente.

È stato, inoltre, previsto che il fornitore possa eventualmente cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi ("fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi"), per accelerarne eventualmente il recupero, con le seguenti precisazioni:

- una volta ceduto il credito, non potrà essere nuovamente trasferito. È possibile un solo trasferimento del credito di imposta;
- è espressamente vietata la cessione del credito di imposta agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari;
- il fornitore cedente il credito d'imposta dovrà darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate, mediante le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa. Il cessionario del credito potrà utilizzarlo in compensazione, tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo aver proceduto ad accettare la **cessione** tramite le medesime funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

## **Esempio**

Si ipotizzi che il contribuente Caio abbia sostenuto spese, rientranti nell'agevolazione del risparmio energetico del 50%, per una somma pari a 10.000,00 Euro e chieda al fornitore/esecutore delle opere di applicare in fattura uno sconto di ammontare pari alla detrazione cui ha diritto, ovvero pertanto 5.000,00 Euro.

Caio si troverà quindi a pagare 5.000,00 Euro al fornitore/esecutore delle opere, il quale potrà recuperare i rimanenti 5.000,00 Euro nei successivi 5 anni, in 5 rate da 1.000,00 Euro ognuna, sotto forma di credito di imposta utilizzabile in compensazione con Modello F24. In alternativa, potrà valutare di trasferire tale credito di imposta ad altre imprese sue fornitrici.

## **Ulteriori adempimenti per ottenere lo sconto diretto in fattura**

Come è stato più sopra accennato, allo scopo di beneficiare regolarmente dello sconto diretto in fattura a fronte di spese sostenute per incrementare il rendimento energetico degli edifici ("Ecobonus") e per i lavori finalizzati al miglioramento delle prestazioni antisismiche ("Sismabonus"), il contribuente deve produrre una specifica comunicazione.

Il citato provvedimento n. 660057/2019 stabilisce che questi debba inviare,



all'Agenzia delle Entrate, uno specifico modello informativo, entro la scadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, pena la perdita dell'agevolazione stessa.

La comunicazione deve tassativamente contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici e codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- tipologia dell'intervento che è stato effettuato;
- importo complessivo della spesa sostenuta;
- anno in cui la spesa è stata sostenuta;
- importo complessivo del contributo richiesto (si tratta dell'ammontare della detrazione spettante);
- dati catastali dell'immobile che è stato oggetto dell'intervento;
- la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
- la data in cui è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura;
- l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di importo pari al 50% del

corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato.

La previsione di inserire quest'ultima informazione lascia intendere che, per rendere operativo lo sconto in fattura, il consenso del fornitore sarebbe un elemento essenziale e che, pertanto, i fornitori non sarebbero affatto obbligati a concedere la riduzione di prezzo, nel caso in cui non ritengano essere vantaggioso offrire tale opportunità ai propri clienti.

In merito all'invio della suddetta comunicazione, sono previste tre distinte modalità:

- invio con modalità telematiche, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia;
- invio tramite PEC;
- presentazione del modello cartaceo presso uno degli uffici dell'Agenzia.

Il fornitore, a sua volta, attraverso le apposite funzionalità nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, deve preventivamente provvedere alla conferma dell'assenso all'esercizio dell'opzione da parte del cliente contribuente e attestare l'effettuazione dello sconto.

Nel caso in cui si tratti di lavori su singole unità immobiliari, la comunicazione deve

essere inviata da parte del beneficiario della detrazione; nel caso in cui, invece, si tratti di interventi su parti comuni afferenti immobili residenziali costituiti in condominio, dovrà provvedervi l'amministratore del condominio stesso.

Per esigenze di uniformità e semplificazione, il modulo che deve essere utilizzato è unico, sia per la comunicazione della cessione dei suddetti crediti, sia per la comunicazione dell'esercizio dell'opzione per lo sconto.

### **Quali i controlli da parte dell'Agazia delle Entrate**

Con il provvedimento n. 660057 che stiamo commentando l'Agazia esamina anche la delicata questione dei controlli su tale agevolazione e delle eventuali sanzioni che possono essere comminabili.

In particolare, nel caso in cui venga accertata l'insussistenza, anche se parziale, dei requisiti oggettivi da cui discende il diritto alla detrazione d'imposta, si procederà al recupero dell'importo corrispondente nei confronti dei contribuenti non aventi diritto, maggiorato di interessi e sanzioni.

Sanzioni sono previste anche per i fornitori (e gli eventuali appaltatori): qualora sia accertata l'indebita fruizione del credito d'imposta, anche parziale, l'Agazia provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Nel caso, quindi, in cui la detrazione venisse revocata in capo al cliente, l'impresa fornitrice perderebbe una somma pari allo sconto praticato, con tutti gli aggravii

connessi.

## **Eco e SismaBonus: vantaggi e criticità dello sconto diretto in fattura**

Risulta di tutta evidenza come la misura in commento sia particolarmente vantaggiosa per il contribuente, in quanto consente di godere del beneficio fiscale con due rilevanti differenze rispetto al godimento a mezzo tradizionale detrazione in dichiarazione dei redditi:

- tempi immediati di recupero;
- nessun rischio di incapienza IRPEF, proprio perché il beneficio è extrafiscale e non deve transitare per la dichiarazione dei redditi.

È ben noto, infatti, che con la detrazione tradizionale, in caso di assenza di reddito o di reddito assoggettato a imposta sostitutiva o, ancora, di reddito tassabile incapiante, vi è la possibilità perdere, in tutto o in parte, il beneficio fiscale connesso alla quota annuale portata in detrazione.

Le criticità maggiori emergono, invece, relativamente al fornitore, poichè egli si trova ad anticipare il contributo, con conseguente impegno finanziario, anche considerando

che il recupero di quanto anticipato avverrà in 5 anni, sotto forma di compensazione in F24 (resta esclusa, come detto, la possibilità di richiesta a rimborso).

Il fornitore, o l'impresa esecutrice delle opere, avrà pertanto necessità di programmare accuratamente la gestione finanziaria e fiscale futura, al fine gestire di senza contraccolpi l'anticipo e il recupero del contributo che ha concesso.

Per tali motivi, il provvedimento di cui si sta trattando discrimina fortemente tra grandi aziende e piccole realtà commerciali, poiché possono sicuramente contare su di una maggiore struttura economico-finanziaria ed un'organizzazione in grado di sopportare la concessione dei contributi.

È probabilmente per ridurre questo effetto potenzialmente distorsivo della concorrenza, che la normativa ha previsto la possibilità per il fornitore:

- a certe condizioni, di cedere il contributo anticipato sotto forma di sconto e, quindi, rientrare in tempi più rapidi dell'esposizione derivante dallo sconto diretto (ipotesi abbastanza peregrina in quanto quella che, sostanzialmente, è un'esposizione finanziaria verrebbe assunta dal cessionario il quale, a sua volta dovrebbe poter contare su strutture e capacità finanziarie adeguate);
- di non essere obbligato a concedere lo sconto al cliente contribuente ai fini dell'esercizio dell'agevolazione da parte del contribuente stesso (fermo restando il concreto rischio di perdere il contratto).

Infine, nulla poi è scritto in merito ai prezzi degli interventi: tuttavia si ritiene che con molta probabilità, i fornitori/executori delle opere, a fronte della richiesta di sconto immediato, valuteranno di applicare eventualmente prezzi più elevati rispetto a quelli solitamente adottati, visto il costo che devono sostenere sotto un punto di vista finanziario nell'immediato a fronte di un recupero che viene diluito in un arco di periodo di 5 anni.

A cura di Massimo Pipino

Martedì 29 Ottobre 2019

